



S E N T E N Z A N . 1 3 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A D E F I N I T I V A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73332

P R O P O S T O D A

(OMISSIS);

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cigliano (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliati a Roma in via degli Scipioni n° 132 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Armando Diaz n° 11 presso la sede dell'Avvocatura stessa.

§ § §

F A T T O

1. Con sentenza non definitiva n° 124/2024, da intendersi qui integralmente richiamata e del cui dispositivo era stata data lettura all'udienza del 2 dicembre 2022, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda avente ad oggetto il riscatto a titolo gratuito, ai fini della carriera lavorativa, del periodo di durata legale del corso di laurea al cui esito gli odierni trentasette ricorrenti, tutti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, avevano conseguito il diploma necessario per accedere alla qualifica rispettivamente rivestita.

Inoltre, con ordinanza contestualmente pronunciata in quella medesima udienza del 2 dicembre 2022, è stato assegnato alle parti termine per produrre memorie e documenti riguardo al parallelo capo di domanda avente ad oggetto il riscatto a titolo gratuito di quel medesimo periodo ai fini pensionistici.

2. Tuttavia, con atto depositato il 7 febbraio 2023, tutti gli odierni ricorrenti hanno rinunciato agli atti del giudizio; e, dopo un rinvio d'ufficio della causa stessa, il 25 maggio di quello stesso anno hanno documentato di aver notificato tale rinuncia alle altre parti.

Poi il 21 dicembre 2023 si è costituito l'INPS, prendendo atto di quella rinuncia e dichiarando di accettarla.

Infine all'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore dell'INPS e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

3. La rinuncia degli odierni ricorrenti è stata accettata dall'INPS, peraltro costituitosi soltanto dopo che essa gli era stata notificata: il che rendeva superflua l'accettazione stessa, perché a quest'ultima il primo comma dell'art. 306 c.p.c. attribuisce rilievo soltanto ove provenga "... dalle parti costituite ..." alla data in cui

la rinuncia stessa venga formulata (in tal senso: Cass. n° 6442/1998).

Inoltre l'assenza di obiezioni da parte del Ministero della Giustizia riguardo a quella medesima rinuncia, notificata il 25 maggio 2022 non soltanto presso all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma anche direttamente presso il Ministero stesso, consente di reputare che pure quest'ultimo abbia accettato la rinuncia *de qua*.

Perciò, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 c.g.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio: la quale, altresì, rende inutile applicare quanto sancito dal secondo comma dell'art. 181 c.p.c. in riferimento all'omessa comparizione della parte attrice all'udienza di discussione.

4. È appena il caso di ricordare che, allorché la decisione della causa sia demandata al giudice monocratico, com'è il caso di un giudizio pensionistico in primo grado dinanzi a questa Corte, l'estinzione va dichiarata con sentenza. Ciò si desume:

- sia dal secondo comma dell'art. 178 c.p.c., il quale consente di proporre reclamo al collegio avverso "l'ordinanza [di estinzione] del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico ..." (*rectius*: monocratico), con l'evidente conseguenza secondo cui *a contrario*, per un giudizio che debba esser deciso in sede monocratica, il provvedimento di estinzione non è impugnabile nell'ambito di quel medesimo grado di giudizio, il che depone nel senso secondo cui a tale provvedimento debba attribuirsi natura di sentenza ove emesso dal giudice monocratico;
- sia dal secondo comma dell'art. 308 c.p.c., il quale, per il caso in cui il collegio rigetti il reclamo avverso un'ordinanza di estinzione emessa proprio in virtù del secondo comma dell'art. 178 c.p.c., prevede la pronuncia di una sentenza avverso la quale è ammissibile l'appello, con un peculiare giudizio di gravame disciplinato dall'art. 130 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il che implica

che identica forma di sentenza debba rivestire il provvedimento di estinzione emesso da chi operi in funzione di giudice monocratico.

5. Infine l'estinzione del giudizio esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di lite, ai sensi del comma 7 dell'art. 110 c.g.c..

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73332, proposto da (OMISSIS)ed altri trentasei ricorrenti contro l'INPS ed il Ministero della Giustizia:

- 1) dichiara l'estinzione del giudizio stesso;
- 2) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 07.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli